

Articolo 1
(Finalità e oggetto della legge)

1. La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di tutela della salute e di politiche sociali e nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia, anche tenuto conto dell'Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)), concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico approvata in Conferenza Unificata in data 7 settembre 2017 tra Governo, Regioni ed Enti locali, nel condividere l'obiettivo di riduzione dell'offerta di gioco, con la presente legge detta nuove norme finalizzate:
 - a) alla prevenzione e al contrasto delle forme di dipendenza dal gioco d'azzardo, anche se lecito;
 - b) al trattamento e al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto alle loro famiglie;
 - c) a contenere l'impatto delle attività connesse all'esercizio di sale da gioco e del gioco pubblico sulla sicurezza urbana, sulla viabilità e sulla quiete pubblica;
 - d) a contribuire alla riduzione dell'offerta di gioco contrastando, nel contempo, le forme di gioco clandestino.
2. La presente legge non disciplina le forme di gioco on line.

Articolo 2
(Riduzione del numero dei nulla osta degli apparecchi da divertimento e intrattenimento)

1. In applicazione di quanto stabilito dall'articolo 6 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) la riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), attivi alla data del 31 luglio 2015, prevista dall'articolo 1, comma 943, della l. 208/2015, è attuata secondo le modalità indicate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2017 e le altre disposizioni nazionali in materia.

Articolo 3
(Apertura ed esercizio dell'attività)

1. L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi da gioco nonché di altra tipologia di offerta di gioco con vincita in denaro sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalle norme vigenti.
2. E' vietata l'apertura di centri di scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito situati ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da:
 - a) istituti scolastici a partire dalle scuole secondarie di primo grado;
 - b) luoghi di culto;
 - c) centri socio-ricreativi;

- d) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale;
 - e) strutture ricettive per categorie protette
 - f) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati.
3. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, e tenuto conto dell'Intesa sancita in Conferenza Unificata, i Comuni possono disciplinare, nell'ambito dei regolamenti edilizi, gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale da gioco e delle relative pertinenze. I Comuni possono individuare, nei propri regolamenti in materia, altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa l'autorizzazione, quali edifici monumentali, ambiti di concentrazione turistica o di particolare rilievo paesaggistico e culturale, tenuto conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
 4. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, e tenuto conto dell'Intesa sancita in Conferenza Unificata i Comuni possono stabilire per le tipologie di gioco delle fasce orarie fino a 6 ore complessive di interruzione quotidiana di gioco. La distribuzione oraria delle fasce di interruzione del gioco nell'arco della giornata va definita, d'intesa con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con il supporto di ANCI Liguria in una prospettiva il più omogenea possibile nel territorio regionale.

Articolo 4 (Limiti all'autorizzazione all'esercizio)

1. Il Comune può rilasciare, ai sensi della normativa vigente in materia di pubblica sicurezza e nei limiti dei contingentamenti conseguenti alle riduzioni di cui all'articolo 2, nuove autorizzazioni o rinnovi delle autorizzazioni ai fini dell'utilizzo di apparecchi di gioco lecito, solo alle seguenti tipologie distributive:
 - a) esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
 - b) esercizi che svolgono congiuntamente in un solo esercizio, oltre all'attività commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettività, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, lettera a) della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e successive modificazioni e integrazioni;
 - c) esercizi di monopolio, quali le rivendite di Sali e tabacchi.
2. Sono fatte salve le autorizzazioni relative ad esercizi diversi da quelli indicati al comma 1, già rilasciate al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
3. Le variazioni del rappresentante legale e della denominazione o ragione sociale delle attività commerciali di cui al comma 2, non comportano il rilascio di una nuova autorizzazione.

Articolo 5 Logo "No Slot"

1. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato il logo "No Slot" che identifica gli esercizi che scelgono di non installare le apparecchiature per il gioco, nonché le modalità per il rilascio in uso del logo e per la revoca dell'uso.
2. Gli esercizi che non installano apparecchi per il gioco lecito possono richiedere ai Comuni il rilascio in uso del logo identificativo "No Slot".
3. Dall'attuazione della presente norma non devono derivare nuovi oneri per la finanza pubblica.

Articolo 6 (Competenza regolamentare dei Comuni)

1. I Comuni adeguano i propri regolamenti in materia entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. I Comuni possono, sulla base di caratteristiche specifiche del singolo territorio di competenza, prevedere misure più restrittive rispetto a quanto previsto dall'articolo 3.
3. La Regione, per favorire l'uniformità delle politiche di governo del territorio, nel rispetto comunque delle differenze presenti a livello comunale, auspica la partecipazione attiva di ANCI Liguria nella definizione di linee guida quali strumenti di armonizzazione a supporto della funzione regolamentare dei comuni nelle materie oggetto della presente legge.

Articolo 7 (Prevenzione)

1. Per il conseguimento delle finalità di prevenzione e trattamento della sindrome del gioco d'azzardo patologico (GAP) come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità, la Regione:
 - a) garantisce l'attività di programmazione per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze da gioco d'azzardo patologico (GAP) anche avvalendosi dell'Osservatorio Regionale sul GAP di cui all'articolo 10;
 - b) assicura il monitoraggio dei fenomeni di dipendenza da gioco d'azzardo;
 - c) favorisce la conoscenza, l'informazione e l'educazione sulle conseguenze derivanti dall'abuso patologico del gioco d'azzardo;
 - d) promuove l'informazione e l'aggiornamento degli esercenti, degli operatori di polizia locale, nonché degli operatori delle associazioni dei consumatori in ordine ai profili di rischio, condizionamento e dipendenza dal gioco d'azzardo;
 - e) sostiene i soggetti del terzo settore che costituiscono gruppi di Auto Mutuo Aiuto, consulenza, orientamento ai singoli e alle famiglie;
 - f) collabora con gli osservatori istituiti a livello nazionale, allo scopo di sviluppare e promuovere metodiche di intervento e prevenzione;
 - g) assicura la presenza nei locali con offerta di gioco del materiale informativo sul rischio di dipendenza da gioco d'azzardo e sulla offerta dei servizi nel territorio;
 - h) istituisce un numero verde finalizzato a fornire un servizio di assistenza e consulenza telefonica per la cura e la prevenzione del GAP.

Articolo 8 (Cura e Riabilitazione)

1. Alle Aziende socio-sanitarie liguri sono attribuite le funzioni di prevenzione e di erogazione alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico delle prestazioni di cura e di riabilitazione previste dai livelli essenziali di assistenza sanitaria.
2. I dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze delle Aziende socio-sanitarie:
 - a) realizzano gli interventi di prevenzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico;
 - b) forniscono un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza;
 - c) promuovono iniziative di sensibilizzazione, informazione e educazione indirizzate sia alla popolazione generale sia alla popolazione a rischio.
3. I dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze, anche avvalendosi delle strutture accreditate, assicurano:
 - a) l'attività di accoglienza delle persone affette da dipendenza dal gioco d'azzardo;
 - b) la valutazione diagnostica;
 - c) la presa in carico multidisciplinare e la predisposizione di un programma terapeutico personalizzato;
 - d) l'assistenza territoriale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto;
 - e) l'assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale;

- f) il reinserimento sociale della persona;
- g) il sostegno ai familiari, anche in collaborazione con le associazioni di aiuto che si occupano del gioco d'azzardo patologico.

Articolo 9
(Formazione)

1. La Regione e le Aziende socio-sanitarie liguri promuovono e realizzano la formazione e l'aggiornamento degli operatori sanitari, sociosanitari e sociali e dei servizi preposti alla presa in carico e alla cura dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico.

Articolo 10
(Osservatorio regionale sul GAP)

1. E' istituito l'Osservatorio regionale sul gioco d'azzardo patologico (GAP), quale organo di consulenza della Giunta regionale per le attività di cui alla presente legge.
2. L'Osservatorio è composto da:
 - a) Assessore competente in materia con funzioni di Presidente;
 - b) due esperti designati dall'Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa);
 - c) un rappresentante per ciascuno dei Dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze, individuato dalle rispettive Aziende Sociosanitarie locali;
 - d) un rappresentante del Coordinamento Regionale Enti Accreditati Dipendenze – COREAD;
 - e) un rappresentante dell'ANCI – Liguria;
 - f) un referente della consulta permanente sul gioco con premi in denaro del Comune di Genova.
3. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:
 - a) monitora il fenomeno della dipendenza da gioco d'azzardo e relaziona annualmente in ordine alle attività terapeutiche prestate ai soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico;
 - b) formula pareri e proposte alla Giunta per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 1;
 - c) predispone documenti e materiale informativo, costituisce una banca dati sul gioco d'azzardo;
 - d) supporta le campagne di informazione e le iniziative di sensibilizzazione sui rischi e sui danni derivanti dal gioco d'azzardo patologico anche in collaborazione con gli enti locali e gli organismi del terzo settore.
4. Per lo svolgimento delle proprie attività l'Osservatorio può avvalersi della collaborazione e della partecipazione delle organizzazioni e delle associazioni per il contrasto al gioco d'azzardo patologico.
5. La partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio è a titolo gratuito.

Articolo 11
(Sanzioni amministrative)

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 5 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 300 euro.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 sono applicate dal Comune territorialmente competente e ad esso spettano i relativi proventi, da destinare alla realizzazione di attività di sostegno ai soggetti affetti dal gioco d'azzardo patologico.

Articolo 12
(Abrogazioni)

1. La legge regionale 30 aprile 2012, n. 17 (Disciplina delle sale da gioco) e la legge regionale 30 aprile 2012, n. 18 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico) sono abrogate.

Articolo 13
(Norma finale)

1. La presente legge non comporta nuovi oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 14
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.